

II

ORIGINALE

N. 49 del reg. delib.



COMUNE DI AURONZO DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione.....stra ordinaria - Seduta.....PUBBLICA..... di.....prima..... convocazione

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA CONSILIARE N.71 DEL 27.09.1991.

L'anno millenovecentonovanta due addi due del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze previa convocazione con avvisi scritti n. 3174 in data 27.04.1992 tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
1) ZANDEGIACOMO RIZIO Pietro	1	
2) ZANDEGIACOMO DE ZORZI Rodolfo	2	
3) ZANDEGIACOMO DE LUGAN Ida	3	
4) ZANDEGIACOMO MISTROTIONE Giusto	4	
5) ZANDEGIACOMO SAMPOGNA Giuseppe	5	
6) DE FLORIAN FANIA Pietro	6	
7) VECELLIO SEGATE Alfeo	7	
8) VECELLIO SEGATE Giovanni	8	
9) DE LAZZERO Massimo		1
10) LARESE DE POL Marco	9	
11) DA PONTE BECHER Carmen	10	
12) PAIS GOLIN Ivano	11	
13) DE LOTTO Tito Secondo Celeste	12	
14) ZANDEGIACOMO SEIDELUCIO Renzo		2
15) ANTONIOL Walter		3
16) LARESE CELLA Emanuele		4
17) DA CORTE ZANDATINA Flavio	13	
18) MONTI Osvaldo	14	
19) DE FILIPPO ROIA Lorenzo	15	
20) CROFF Carlo	16	

Assiste alla seduta il Sig. DA SACCO dott. Gianlorenzo Segretario Comunale.

Il Sig. ZANDEGIACOMO RIZIO Ing. Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto al N. dell'ordine del giorno.

Inviata al Comitato Regionale di Controllo Sezione di Belluno

05 MAG. 1992

il
Prot. N. 3349

REGIONE VENETO
Comitato di Controllo
Sezione di Belluno

06 MAG. 1992

(date)

Prot. N. 4127

SCADE II

26 MAG. 1992

Div.

Il Sindaco Presidente, considerato il numero legale di Consiglieri presenti, dichiara riaperta la seduta, aggiornata con deliberazione n. 38 del 30.04.1992.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Auronzo di Cadore è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 934 del 02.04.1975, nonché di Regolamento Edilizio approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2221 del 03.05.1975;

VISTA la propria delibera n. 155 del 12.08.1981, esecutiva, con la quale veniva adottata la Variante al Regolamento Edilizio Comunale (R.C.E.), relativa all'introduzione dell'Art. 80/bis, successivamente approvata con delibera della Giunta Regionale Veneta n. 6896 del 22.12.1981;

VISTA la propria delibera n. 71 del 27.09.1991, esecutiva, con la quale veniva adottata la variante all'Art. 80/bis del R.C.E. inerente la regolamentazione della superficie minima delle unità abitative;

RILEVATA la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla suddetta delibera e così al disposto del suddetto articolo, in particolare per quanto concerne le costruzioni esistenti al fine di incentivare la ristrutturazione nonché il recupero degli stabili aventi la tipologia tipica del Rifabbrico;

UDITA la proposta, formulata dall'Assessore all'Urbanistica-Edilizia Sig. Zandegiacomo Sampogna Giuseppe;

"Visti i numerosi stabili esistenti sul territorio comunale costruiti con la tipica tipologia del Rifabbrico in cui il piano tipo è rappresentato da 4 stanze della superficie utile di 16 mq e da un corridoio di circa 15 mq e quindi per una superficie utile complessiva di circa 80 mq.

Ravvisata pertanto l'opportunità nonché la necessità di consentire il recupero di tali fabbricati, generalmente suddivisi tra più proprietari, e dato atto della difficoltà pratica di recuperare detti fabbricati con la realizzazione di unità abitative della superficie minima di 45 mq.

Propone di modificare ed integrare la deliberazione n. 71 del 27.09.1991 come segue:

"Per i fabbricati in muratura di civile abitazione, aventi la tipologia tipica del "Regolamento di Rifabbrico" (vano scala centrale, 4 o più stanze per piano, 3 o 4 piani), costruiti prima del 1950, è consentita la realizzazione di due alloggi per piano della superficie minima netta di 45 mq con una tolleranza in meno del 15% (6,75 mq.), fermo restando il perimetro esterno delle murature ed il mantenimento all'interno dell'edificio del vano scale; nel piano sottotetto la superficie minima netta resta fissata in 45 mq ad alloggio senza alcuna tolleranza.";

DATO ATTO della fondatezza delle predette motivazioni e della corretta stesura definitiva dell'Art. 80/bis del R.C.E.;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla modifica ed integrazione della predetta deliberazione;

VISTE le Leggi 1150/1942, L. 10/1977 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le LL.RR. 24/1985 e 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente il nuovo ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 53 della succitata Legge 142/1990;

- dal Capo Ufficio Tecnico Comunale; Ing. Maurizio Olivier, Dirigente i servizi comunali interessati, attestante l'avvenuta regolare istruttoria della

proposta di deliberazione da parte della struttura competente, nonché la regolarità tecnica della stessa;

- dal Segretario Comunale, dott. Gianlorenzo Da Sacco, attestante la legittimità della proposta della deliberazione stessa;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di modificare ed integrare il dispositivo della deliberazione consiliare n. 71 del 27.09.1991 così come citato in premessa;

2 di adottare pertanto la variante al Regolamento Comunale Edilizio - Art. 80/bis, come segue:

Art. 80/bis

Per le nuove edificazioni la superficie residenziale netta minima per ogni unità abitativa non potrà essere inferiore a 60 mq al netto di murature, sguinci e considerando per le scale interne la proiezione delle stesse sul piano orizzontale.

Gli alloggi per i custodi, previsti nella zona "SIN" dal P.R.G. per nuovi edifici industriali o in quelli da ristrutturare, dovranno avere una superficie residenziale netta non superiore a 120 mq e comunque non sia superiore al 40% della superficie netta destinata ad attività produttiva.

Per le ristrutturazioni di immobili esistenti per i quali viene richiesto un cambio di destinazione ad abitazione, resta fissata la superficie minima di 60 mq mentre per quelli, per i quali non è richiesto il cambio di destinazione, la superficie minima resta fissata in 45 mq.-

Per i fabbricati in muratura di civile abitazione aventi la tipologia tipica del "Regolamento di Rifabbrico" (vano scala centrale, 4 o più stanze per piano, 3 o 4 piani), costruiti prima del 1950, è consentita la realizzazione di due alloggi per piano della superficie minima netta di 45 mq con una tolleranza in meno del 15% (6,75 mq.), fermo restando il perimetro esterno delle murature ed il mantenimento all'interno dell'edificio del vano scale; nel piano sottotetto la superficie minima netta resta fissata in 45 mq ad alloggio senza alcuna tolleranza; anche in questi casi per le scale interne si considera la proiezione delle stesse sul piano orizzontale.

Per gli esistenti fienili, per i quali sia richiesto il cambio di destinazione ad abitazione ed ubicati nelle zone residenziali del P.R.G. contrassegnate dalle sigle "R", "E", "EP", "T" e "MC", è consentita per gli alloggi ricavati una superficie minima netta di 45 mq, fermo restando il medesimo criterio per le scale esterne.

Per i fabbricati di nuova costruzione e di ristrutturazioni aventi un numero di alloggi maggiore ad 8 (otto) viene consentito che il 20% (venti per cento) degli stessi, arrotondato all'unità superiore, presentino una superficie minima di 45 mq per alloggio.

2) di dare atto che dalla adozione della presente delibera si applicano le misure di salvaguardia di cui all'Art. 71 della L.R. 61/85;

3) di dare mandato al Sindaco, entro 8 giorni, di depositare tale Variante a disposizione del Pubblico per 30 giorni presso la Segreteria del Comune, nonché di pubblicizzare detto deposito a mezzo di Avviso all'Albo Comunale e mediante affissione di manifesti;

4) di dare mandato al Sindaco di trasmettere copia della Variante suddetta alla Provincia di Belluno affinché venga data analoga pubblicità.

=====

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

-Ing. Pietro Zandegiacomo Rizid-

IL CONSIGLIERE ANZIANO

-Rodolfo Zandegiacomo De Zorzi-

IL SEGRETARIO

-dott. Gianlorenzo Da Sacco-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il 05 MAG. 1992 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

addì 05 MAG. 1992

IL SEGRETARIO

-dott. Gianlorenzo Da Sacco-

Il sottoscritto Segretario

CERTIFICA

- 1) che la presente deliberazione è stata ricevuta dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Belluno - il 06 MAG. 1992 al n. 4127
- 2) che, nei successivi venti giorni, detto Comitato:
 - a) non ne ha ordinato l'annullamento, per cui la deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 il giorno 27 MAG. 1992
 - b) ha ordinato l'annullamento, con provvedimento n. /prot. e n. /reg. Comitato nella riunione del
 - c) ha chiesto chiarimenti o elementi integrativi di giudizio con provvedimento n. /prot. e n. /reg. Comitato, nella riunione del
 - d) le controdeduzioni sono pervenute al Comitato il con attribuzione del n. CIRATEL 1992 di prot. per cui la deliberazione è venuta a scadere il

addì 27 MAG. 1992

Il Segretario

